

Agevolazioni previste per l'insediamento dei giovani agricoltori e carenza del requisito che prevede che il giovane agricoltore deve insediarsi come dell'capo azienda

T.R.G.A. Trento 30 giugno 2025, n. 113 - Farina, pres.; Tassinari, est. - (Omissis) (avv.ti Florenzano e Pezzè) c. Provincia Autonoma di Trento (avv.ti Stefani, Biasetti e Magnani) ed a.

Agricoltura e foreste - Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 e Complemento per lo sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento - Insediamento giovani agricoltori - Diniego di finanziamento - Mancanza al momento della presentazione della domanda da parte del richiedente l'agevolazione in questione del requisito che prescrive che il giovane agricoltore deve insediarsi come capo azienda.

(Omissis)

FATTO

1. Il signor -OMISSIS-, odierno ricorrente, è un imprenditore agricolo che in data 30 gennaio 2024 ha avanzato istanza per ottenere le agevolazioni previste per l'insediamento dei giovani agricoltori secondo l'intervento SRE01 indicato dal Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale - PSP per il periodo 2023-2027 nell'ambito della Politica agricola comune - PAC approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 262 del 17 febbraio 2023. In relazione al suddetto complemento di programmazione della Provincia Autonoma di Trento e con riferimento, in particolare, al citato intervento per sostenere i giovani agricoltori, cofinanziato dalla Provincia Autonoma di Trento per il 17,79%, dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - FEASR per il 40,70% e dello Stato Italiano per il 41,51%, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1914 del 13 ottobre 2023 sono stati adottati i criteri che stabiliscono i termini e le modalità per conseguire l'agevolazione in questione. L'Allegato A della suddetta deliberazione reca il Bando dell'Intervento SRE01 nello specifico indicando al punto 3.2.1 i seguenti *“Requisiti da possedere al momento della presentazione della domanda a) Il richiedente deve avere un'età maggiore di 18 anni e inferiore a 41 anni (non compiuti). b) L'insediamento può iniziare al massimo 24 mesi prima della presentazione della domanda di aiuto. c) L'insediamento deve avvenire in un'impresa con sede legale, fascicolo aziendale e centro aziendale in provincia di Trento. d) Il giovane agricoltore deve insediarsi come capo azienda. e) Essere agricoltore in attività. f) È consentito l'insediamento congiunto di due giovani che entrano nella compagine societaria operando in condizioni equivalenti a quelle richieste a colui che si insedia come capo azienda. Ciò può realizzarsi sia qualora l'insediamento dei giovani si realizzi contemporaneamente sia qualora si realizzi in tempi diversi, all'interno del periodo di programmazione 2023-2027. g) Il giovane agricoltore deve presentare un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, parte integrante della domanda di aiuto, che verrà valutato nella sua congruità tecnico e economica nel corso dell'istruttoria.”* Il Bando definisce inoltre puntualmente il Capo azienda.

2. La domanda di aiuto è stata presentata dal signor -OMISSIS- in relazione all'insediamento asseritamente quale Capo azienda nella Azienda Agricola -OMISSIS-, società semplice formata da sette soci con sede a Madruzzo di cui il signor -OMISSIS- detiene il 2% di capitale sociale. La richiesta, tenuto conto dell'importo di spesa a disposizione, antecedentemente all'istruttoria si è collocata nella sessantasettesima posizione della graduatoria, approvata con determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 2658 di data 12 aprile 2024, modificata con determinazione n. 10193 di data 20 settembre 2024, delle istanze presentate dal 19 ottobre 2023 al 31 gennaio 2024 sul primo bando di selezione per l'intervento SRE01 *“Insediamento giovani agricoltori”*. Successivamente mediante nota prot. n. 429942 del 5 giugno 2024 è stato comunicato l'avvio del procedimento di diniego dell'agevolazione segnatamente poiché il richiedente *“si insedia in una società nella quale l'amministrazione straordinaria (dall'atto costitutivo) non è nelle facoltà dell'insediato, e neppure la rappresentanza, quindi non soddisfa il punto 3.2.1 lettera d) del bando; non può quindi essere considerato “capo azienda”, poiché da un lato non assume il controllo effettivo e duratura in relazione alle decisioni di amministrazione straordinaria inerenti la gestione, agli utili e ai rischi finanziari, anche se partecipa alla gestione corrente dell'impresa; dall'altro non può adottare atti vincolanti per l'impresa nei confronti di terzi”*. Nonostante le controdeduzioni inviate dall'interessato l'1 ottobre 2024, con determinazione n. 12670 del 21 novembre 2024 il Dirigente del Servizio Agricoltura ha respinto la domanda presentata dall'imprenditore agricolo per le considerazioni che seguono: *“Vista la check-list di non ammissibilità, a firma del funzionario incaricato del Servizio Agricoltura, con la quale si espongono le motivazioni della non ammissibilità della domanda di aiuto sopra evidenziate e si dà riscontro alle controdeduzioni, indicando che le stesse non modificano la situazione relativa alla sua mancanza di facoltà nell'amministrazione straordinaria e alla rappresentanza della società alla data di presentazione della domanda, come previsto dal bando. Inoltre, si osserva quanto segue: • la presenza nelle società semplici della responsabilità illimitata e*

solidale dei soci per le obbligazioni assunte attiene il mero aspetto patrimoniale, aspetto non centrale del ruolo di “capo azienda”; • la previsione normativa (definizioni del bando citato) impedisce, per fruire dell’aiuto, non solo l’estromissione dal “potere di gestione ordinario della società”, ma anche restrizioni alla “partecipazione al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società”; gestione che passa anche dagli atti di straordinaria amministrazione e dalla possibilità di assumere atti con terzi che impegnino la società; • la possibilità di compiere solo atti di amministrazione ordinaria, di tipo gestionale e di tipo finanziario, e non quelli di amministrazione straordinaria, limita fortemente i poteri imprenditoriali, estromette il socio giovane da tutte le decisioni più importanti della società.” Anche la richiesta di annullamento in autotutela del provvedimento di diniego inoltrata in data 31 dicembre 2024 dall’imprenditore agricolo non è stata accolta e con determinazione n. 170 del 16 gennaio 2025 il Dirigente del Servizio Agricoltura ha definitivamente respinto la domanda di agevolazione.

3. L’imprenditore agricolo ha conseguentemente proposto avverso i provvedimenti di diniego in epigrafe indicati il ricorso in esame affidato alle censure che seguono:

I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 27-bis della L.P. 30 novembre 1992 e s.m. • Eccesso di potere per contrasto con provvedimento generale presupposto (deliberazione di Giunta provinciale n. 1914 dd.13.10.2023) • Eccesso di potere per manifesto travisamento di circostanze di fatto e di diritto e per difetto di istruttoria • Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifeste. • Motivazione apodittica, perplessa e contraddittoria.

L’agevolazione non è stata concessa con riferimento al punto 3.2.1 lettera d) del bando poiché il ricorrente non è stato riconosciuto quale capo dell’azienda. Peraltro alla luce della definizione riportata nel Bando e delle disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Azienda Agricola -OMISSIS- s.s. il ricorrente è a tutti gli effetti capo azienda. Infatti egli, del pari al socio -OMISSIS-, è imprenditore agricolo a titolo principale, ha la rappresentanza legale ed esercita disgiuntamente i poteri di amministrazione ordinaria della predetta società possedendo inoltre la delega bancaria sul conto corrente dell’azienda. Esclusivamente l’amministrazione straordinaria è riservata al socio amministratore -OMISSIS- senza che ciò, tuttavia, assuma rilievo ai fini della qualifica di capo azienda. D’altra parte in tema di determinazione dei poteri attribuiti agli amministratori delle società, non trova applicazione la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione prevista con riguardo ai beni degli incapaci dagli artt. 320, 374 e 394 c.c. dovendosi invece fare riferimento agli atti che rientrano nell’oggetto sociale con la conseguenza che, salvo le limitazioni specificamente previste nello statuto sociale, rientrano nella competenza dell’amministratore tutti gli atti che ineriscono alla gestione della società, mentre eccedono i suoi poteri quelli di disposizione o alienazione, suscettibili di modificare la struttura dell’ente. La circolare AGEA n. 0035149 dell’11 maggio 2023 conferma che l’insediamento come capo azienda si considera avvenuto nel momento in cui il giovane agricoltore assume il controllo effettivo e duraturo della stessa società, in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili ed ai rischi finanziari. In definitiva per poter definire capo azienda un amministratore non è necessario che lo stesso disponga dei poteri di amministrazione straordinaria i quali attengono in realtà ai limitati casi di disposizione o alienazione, suscettibili di modificare la struttura dell’ente e perciò esorbitanti (e contrastanti con) l’oggetto sociale. Solo qualora al soggetto cui è attribuita la qualifica di giovane agricoltore sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è da intendersi soddisfatto.

4. La Provincia Autonoma di Trento, costituitasi in giudizio per resistere al ricorso, con memoria depositata il 16 maggio 2025 ha diffusamente argomentato per la sua infondatezza.

5. Nel prosieguo la difesa del ricorrente, sostanzialmente richiamando la tesi già in precedenza esposta, ha evidenziato che i poteri aziendali del giovane agricoltore consentono di qualificarlo come capo azienda anche in ragione dell’irrelevanza dei poteri di amministrazione straordinaria ai fini della sussistenza del requisito previsto al punto 3.2.1 lett. d) dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1914 del 13 ottobre 2023. In particolare ha sostenuto che l’assegnazione dei poteri di amministrazione straordinaria al nonno ultranovantenne, vale a dire il capostipite che ha fondato l’azienda, è un omaggio e riconoscimento a quest’ultimo e non inficia la partecipazione del giovane nipote al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. *“Difatti è l’ordinaria amministrazione che consente all’amministratore di compiere tutti gli atti che ineriscono alla gestione dell’impresa qualunque sia la loro rilevanza economica (nel caso di specie, tra l’altro, lo statuto non prevede limiti quantitativi al potere dispositivo dell’amministratore) e natura giuridica, mentre esclude, nella declinazione negativa, la possibilità di compiere atti eccedenti il perimetro dell’oggetto statutario”.* Infine ha osservato che poiché lo scopo della contribuzione pubblica in parola è di sostenere il settore agricolo favorendo il ricambio generazionale allora essa non può essere negata al giovane imprenditore alla guida di un’impresa esercitata nella forma societaria, quando l’unico socio è il nonno novantenne.

6. Alla pubblica udienza del 19 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

I) Il ricorso, per le ragioni che seguono, è infondato e non può trovare accoglimento.

II) La censura con cui il ricorrente in buona sostanza sostiene che per poter ritenere capo azienda un amministratore non

sarebbe necessario che questi disponga anche di poteri di amministrazione straordinaria non merita favorevole apprezzamento. Vale in proposito più puntualmente evidenziare che il diniego di finanziamento della domanda del ricorrente espresso con le determinazioni dirigenziali in principalità impugnate trova fondamento nell'asserita mancanza al momento della presentazione della domanda da parte del richiedente l'agevolazione in questione del requisito prescritto al punto 3.2.1 lettera d) del bando. Tale disposizione, come si è già rilevato, prevede che *“il giovane agricoltore deve insediarsi come capo azienda.”* Alla stregua della definizione riportata nel bando è considerato capo azienda *“il giovane agricoltorese assume il controllo effettivo e duraturo dell'azienda agricola in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari. Pertanto, nel caso costituisca un'impresa individuale, il giovane agricoltore è ipso facto capo azienda. Il giovane agricoltore esercita il controllo effettivo se: 1. detiene una quota di capitale come di seguito specificato a seconda della forma societaria; 2. partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società; 3. provvede alla gestione corrente della società.”*. A tali principi si accompagnano nel bando per quanto riguarda la società semplice i seguenti criteri *“esercita il controllo il giovane agricoltore che, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.”* Tale definizione risulta coerente con quanto previsto anche nella circolare AGEA n. 0035149 di data 12 maggio 2023. Tanto premesso va allora precisato che nella fattispecie in esame la qualifica di capo azienda non viene riconosciuta al giovane agricoltore insediato poiché secondo l'atto costitutivo l'amministrazione straordinaria non è nelle sue facoltà e neppure la rappresentanza e in ragione di ciò questi da un lato non assume il *“controllo effettivo e duraturo”* in relazione alle decisioni di amministrazione straordinaria inerenti alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari, anche se partecipa alla gestione corrente dell'impresa; dall'altro non può adottare atti vincolanti per l'impresa nei confronti di terzi. (cfr. determinazione n. 12670 del 21 novembre 2024). E, ancora, viene dato atto nei provvedimenti impugnati che la previsione normativa per fruire dell'aiuto non tollera restrizioni alla *“partecipazione al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società”* e che tale gestione *“passa anche dagli atti di straordinaria amministrazione e dalla possibilità di assumere atti con terzi che impegnino la società”* cosicché *“la possibilità di compiere solo atti di amministrazione ordinaria, di tipo gestionale e di tipo finanziario, e non quelli di amministrazione straordinaria, limita fortemente i poteri imprenditoriali, estromette il socio giovane da tutte le decisioni più importanti della società.”* (cfr. determinazione n. 12670 del 21 novembre 2024 e determinazione n. 170 del 16 gennaio 2025). Ebbene in particolare l'art. 6 dei patti sociali dell'Azienda agricola -OMISSIS- società semplice prevede *“L'amministrazione e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, come pure la firma sociale, spettano in via ordinaria ai soci signori -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- disgiuntamente fra loro e in via straordinaria al solo socio signor -OMISSIS-. Esclusivamente il socio signor -OMISSIS- viene preposto a dirigere in maniera permanente, effettiva ed esclusiva il settore della tutela della salute, della prevenzione degli infortuni e malattie professionali, della sicurezza del lavoro e della tutela ambientale. Esclusivamente allo stesso vengono delegati tutti gli atti di natura sia ordinaria che straordinaria inerenti i rapporti con le maestranze e l'organizzazione aziendale nei settori di tutela della salute, del lavoro e dell'ambiente, compresa l'adozione di tutte le necessarie misure anti-infortunistiche ed anti-inquinamento previste dalla legge.”* Dunque da un lato all'odierno ricorrente non spettano talune peculiari attribuzioni aventi riguardo i settori della tutela della salute, della prevenzione degli infortuni e malattie professionali, della sicurezza del lavoro e della tutela ambientale, le quali, sia che si estrinsechino in atti di natura ordinaria che straordinaria, sono demandate ad altro socio amministratore, vale a dire il signor -OMISSIS-, dall'altro è al solo socio amministratore anzidetto che spettano in via straordinaria l'amministrazione e la rappresentanza legale della società. Al di là del fatto che, non provvedendo il giovane agricoltore interamente neppure alla gestione corrente della società, anche sotto tale profilo non può ritenersi scontato l'esercizio da parte sua del controllo effettivo predicato dalla relativa definizione riportata nel bando per essere considerato capo azienda, con riferimento al suddetto controllo effettivo e duraturo incide tuttavia precipuamente l'impossibilità di adottare atti di straordinaria amministrazione atteso che, come del tutto correttamente evidenziato nei provvedimenti qui impugnati, ciò *“limita fortemente i poteri imprenditoriali, estromette il socio giovane da tutte le decisioni più importanti della società.”* in buona sostanza facendo dubitare della partecipazione del giovane agricoltore al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. È appena il caso di rilevare che la non spettanza al giovane agricoltore dell'amministrazione e della rappresentanza legale della società in via straordinaria impedisce al medesimo ad esempio di determinarsi circa nuovi investimenti che viceversa potrebbero essere assunti esclusivamente dall'altro socio amministratore signor -OMISSIS- vero dominus dell'azienda agricola ancorché novantenne. Alla luce di ciò nessun controllo effettivo e duraturo caratterizza in tutta evidenza la posizione del giovane agricoltore nell'azienda di cui non può quindi ritenersi il capo. In realtà tra i due soci amministratori della società a cui disgiuntamente è affidata l'ordinaria amministrazione dell'azienda agricola il capo azienda non è il ricorrente considerate le puntuali limitazioni contenute nei patti sociali bensì, semmai, l'altro socio amministratore il quale in virtù dei poteri di amministrazione straordinaria attribuitigli può porre in essere atti di disposizione e alienazione dei beni aziendali ed effettuare nuovi investimenti, operazioni tutte suscettibili di integrare il

controllo effettivo e duraturo dell'azienda agricola che caratterizza il capo della medesima secondo le previsioni del Bando dell'Intervento SRE01 di cui all'Allegato A della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1914 del 13 ottobre 2023. Va da sé che, attesa l'esclusione del controllo effettivo e duraturo dell'azienda agricola da parte del ricorrente derivante dall'assenza di poteri di amministrazione straordinaria, risulta priva di consistenza la tesi del ricorrente circa l'irrelevanza della natura - ordinaria o straordinaria - dell'attività spettante ai soci amministratori al fine del riconoscimento del capo azienda. Anche a voler ritenere sostanzialmente estraneo al diritto societario il concetto di "*amministrazione ordinaria*" (o straordinaria) – del pari a quello di "*capo azienda*" – per quanto riguarda la questione di cui è causa non assume, tuttavia, esclusiva rilevanza la pertinenza o meno dei singoli atti posti in essere rispetto all'oggetto sociale. Detto altrimenti: ancorché non trovi applicazione in tema di poteri attribuiti agli amministratori della società la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione prevista con riguardo ai beni degli incapaci dagli artt. 320, 374 e 394 c.c. la circostanza non è in grado di elidere l'effetto di esclusione del controllo effettivo e duraturo dell'azienda agricola conseguente alla mancanza di poteri di straordinaria amministrazione.

III) In conclusione gli impugnati provvedimenti di diniego del sostegno finanziario per l'insediamento dei giovani agricoltori resistono a tutte le censure svolte non essendo ravvisabile alcuna violazione dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale per ottenere le suddette agevolazioni né, *a fortiori*, essendo apprezzabile in relazione alle ragioni dianzi esposte alcuna delle figure sintomatiche di eccesso di potere richiamate. Il ricorso nei sensi specificati in motivazione è dunque infondato e va respinto.

Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nella misura di euro 2.000,00 a favore della Provincia Autonoma di Trento, oltre a oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(*Omissis*)